



Allegato 1 alla deliberazione del Consiglio di Gestione n. 40 del 28.07.2016

REGOLAMENTO PER L'INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA

ART. 1 - FINALITÀ

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 33 bis della L.R. 86/83, così come modificato dall'art. 3 comma 8 della L.R. 6/2005, disciplina le modalità per la richiesta, l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dell'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica protetta all'interno del territorio della Riserva Naturale, nonché le modalità per la prevenzione degli stessi.
2. Nel territorio della Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agrarie, al bestiame domestico, alle tipologie di allevamento caratteristiche della zona viene effettuato dalla Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola.

ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE

L'erogazione di somme per la prevenzione e gli indennizzi riconosciuti dalla Riserva riguardano:

- a) Danni da pastura e calpestio alle colture erbacee ed arboree presenti all'interno della Riserva (prati, prati-pascoli, pascoli, altre foraggere, colture cerealicole, frutteti, vigneti, coltivazione di piccoli frutti e coltivazione di ortaggi).
- b) Danni da predazione su animali allevati, anche temporaneamente, nel territorio della Riserva, quali bovini, ovini, caprini, equini e avicunicoli.
- c) Danni alle opere agricole dissuasive approntate nei campi coltivati, nei pascoli e nei terreni in uso.

ART. 3 – CASI DI ESCLUSIONE DALL'INDENNIZZO

Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento i danni arrecati dalla fauna selvatica a:

- boschi;
- giardini, sia pubblici sia privati;
- appezzamenti agricoli abbandonati;

Sono tassativamente esclusi gli indennizzi per colture realizzate in zone o con modalità non consentite dal Piano della Riserva.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI A RICHIEDERE L'INDENNIZZO

Gli indennizzi potranno essere richiesti esclusivamente:

- da coltivatori diretti iscritti all'I.N.P.S., I.A.P. (Imprenditori Agricoli Professionali) o iscritti al registro imprese della C.C.I.A.A. sezione speciale delle imprese agricole operanti nella Riserva Naturale del Pian di Spagna e Lago di Mezzola
- da coltivatori diretti, privati cittadini che si dedicano alla normale coltivazione dei fondi o all'allevamento del bestiame attraverso il proprio lavoro e/o quello della propria famiglia

che abbiano subito direttamente il danno.

ART. 5 - INDENNIZZO

1. L'accertamento e la valutazione dell'indennizzo sono determinati sulla base di principi equitativi e si devono attenere a criteri uniformi per tutto il territorio dell'area protetta.
2. La Riserva provvede ad accertare la causa del danno, a valutarne l'entità e a liquidare l'indennizzo per mezzo del proprio personale tecnico e/o con l'ausilio di altro personale competente esterno.
3. L'indennizzo non può essere erogato qualora il soggetto richiedente usufruisca di altri indennizzi e/o risarcimenti, anche parziali, da parte di altri Enti o di altri soggetti.

4. L'Ente si riserva la facoltà di disporre dei resti degli animali, delle coltivazioni e dei prodotti danneggiati.

ART. 6 - MISURE DI PREVENZIONE

La Riserva finanzia, con modalità e importi da definire annualmente, le spese per la realizzazione di azioni e misure di prevenzione, al fine di eliminare o ridurre il rischio di danneggiamento alle colture e al patrimonio zootecnico; la loro realizzazione è obbligatoria per l'interessato ad avvenuta approvazione del progetto di prevenzione e determinazione del contributo accordato.

ART. 7 - DENUNCIA DEL DANNO

1. La denuncia del danno deve essere trasmessa dall'interessato/danneggiato agli uffici della Riserva entro 7 giorni nel caso di danni a coltivazioni ed entro le 24 ore successive nel caso di danni a bestiame domestico. I danni non segnalati entro i suddetti termini non saranno risarciti.
2. La denuncia deve essere effettuata impiegando l'apposto modulo messo a disposizione dalla Riserva (scaricabile anche dal sito internet www.piandispagna.it/contributi) e deve, in ogni caso, contenere, pena l'esclusione dall'indennizzo, i seguenti dati:
 - a) dati anagrafici e di residenza del richiedente (nome, cognome, indirizzo, telefono...);
 - b) dati dell'azienda, compresi codice fiscale e partita IVA;
 - c) dichiarazione di affitto o proprietà con identificazione catastale del terreno;
 - d) analisi, distinta per appezzamento, dello stadio vegetativo della coltura danneggiata, della percentuale di danno subito, etc.

La denuncia deve essere sottoscritta dall'interessato e deve altresì contenere l'autocertificazione che il danneggiato non ha avanzato eguale richiesta di indennizzo ad altro Ente o soggetto.

3. La denuncia può essere effettuata:
 - a) presentando la richiesta c/o gli uffici della Riserva, nei giorni e orari di apertura;
 - b) attraverso l'invio del modulo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - c) attraverso l'invio del modulo tramite fax
 - d) attraverso l'invio del modulo tramite PEC all'indirizzo piandispagna@pec.regione.lombardia.it.Nel caso in cui si verifichi la necessità di interventi di stima urgenti (es. danni su bestiame, raccolto da effettuare nei 5 giorni successivi) la denuncia potrà essere anticipata a mezzo telegramma. In tal caso il danneggiato dovrà partecipare alla visita sopralluogo per sottoscrivere il modulo di denuncia completo di tutti i dati.
4. In caso di danni alle colture, il danneggiato deve astenersi dal procedere a qualsiasi operazione di tipo agronomico per almeno 5 giorni lavorativi successivi alla denuncia, al fine di consentire l'accertamento del danno.

5. Non verranno valutati i danni in caso di mancato rispetto delle procedure di cui sopra.

ART. 8 - ACCERTAMENTO DEL DANNO

1. L'accertamento del danno viene disposto dalla Riserva e definito mediante sopralluogo da parte del personale preposto all'accertamento.
2. La data del sopralluogo viene tempestivamente comunicata al richiedente, che può parteciparvi supportato da un tecnico di sua fiducia. Non sono prese in considerazione perizie di parte che non siano state presentate contestualmente alla richiesta di indennizzo o che si riferiscano a data successiva a quella del sopralluogo di accertamento;
3. Al personale preposto all'accertamento è affidato il compito di raccogliere le denunce, redigere il verbale di accertamento durante il sopralluogo, certificare la/e causa/e dell'evento dannoso, procedere alla valutazione del danno.
4. L'accertamento sarà effettuato entro 15 giorni lavorativi dalla denuncia.

5. Il personale addetto all'accertamento, redige un verbale contenente i dati della denuncia, l'accertamento del danno, la valutazione e la quantificazione del danno stesso, con altre eventuali informazioni ed indicazioni utili a diminuire la vulnerabilità dell'attività danneggiata.
6. L'accertamento deve avvenire in presenza ed in contraddittorio con il richiedente. Qualora il danneggiato sottoscriva per accettazione il verbale, ricevendone copia, questo costituisce approvazione formale e motivata della quantificazione del danno.
7. La Riserva può acquisire ulteriori notizie e documentazione in ordine ai dati esposti nella domanda con richiesta da inviare al danneggiato con raccomandata a/r oppure tramite PEC; il richiedente deve ottemperare entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di integrazioni. In caso di inottemperanza la domanda s'intende decaduta.
8. Alla medesima procedura si fa riferimento anche per le domande sottoscritte dal danneggiato in occasione del sopralluogo, che richiedono acquisizioni di documenti o notizie. Il verbale stilato in tale sede definisce la data dalla quale si deve ottemperare agli obblighi contenuti.
9. Qualora siano richiesti i risarcimenti per i danni causati da fauna selvatica sull'allevamento di bestiame, il danneggiato, allegata alla richiesta di indennizzo, deve presentare il certificato rilasciato dalla Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) di competenza, che attesti il numero di capi di bestiame morti e la relativa causa del loro decesso o ferimento. Il certificato rilasciato dalla A.T.S. può sostituire la valutazione del personale incaricato del sopralluogo da parte della Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola.

ART. 9 - VALUTAZIONE DEL DANNO

1. La valutazione economica del danno viene effettuata dalla Riserva tramite personale appositamente incaricato.
2. La determinazione economica del danno viene eseguita sulla base di indagini di mercato comparative e/o sulla base di valori fissati dalla Camera di Commercio territorialmente competente.
3. La stima definitiva, ai fini dell'indennizzo, sarà sottoscritta dal Direttore o dal Responsabile del Settore competente, che dovrà predisporre inoltre gli atti affinché si possa procedere alla liquidazione di quanto dovuto.

ART. 10 - MISURE DI INDENNIZZO

1. L'indennizzo per danni alle colture agricole sarà calcolato sulla base delle quantificazioni effettuate attraverso la stima e sulla base dei prezzi dei prodotti vigenti al momento del raccolto, con riferimento ai listini delle Camere di Commercio. I prezzi così ricavati saranno ridotti qualora il mancato raccolto comporti delle mancate spese (esempio essiccazione dei cereali), facendo riferimento alle tariffe in vigore al momento del raccolto.
2. Qualora i danni alle colture agricole comportino l'effettuazione di lavori supplementari (esempio risemine), l'indennizzo sarà calcolato sulla base delle tariffe dei contoterzisti. Nel caso di danni ripetitivi sullo stesso appezzamento, ad esempio nel caso di risemina, l'indennizzo per unità di superficie non potrà mai essere superiore al mancato raccolto.
3. L'indennizzo per i danni su allevamento potrà essere erogato solo se, al momento della stima, sia stato possibile prendere visione dei capi morti. L'indennizzo sarà calcolato sulla base del prezzo medio di mercato dell'animale vivo. Tale indennizzo potrà essere diminuito del 30% qualora gli animali risultino totalmente incustoditi e non siano state messe in atto idonee misure di protezione. L'indennizzo non compete per il bestiame pascolante abusivamente o comunque non in osservanza della normativa vigente o comunque non provvisto delle necessarie autorizzazioni delle Autorità competenti. Sono esclusi dall'indennizzo i casi in cui i resti degli animali rinvenuti morti siano insufficienti ad accertare le reali cause del decesso.
4. Non verranno indennizzati i danni alle produzioni agricole di particolare pregio a carattere intensivo (ad esempio colture orticole, piccoli frutti, tappeti erbosi, colture vivaistiche, ecc.) per le quali non

siano state rese operative adeguate misure di protezione realizzate conformemente a quanto previsto dal Piano della Riserva e dal Programma di Sviluppo Agronomico.

5. La soglia minima al di sotto della quale il danno viene considerato naturale e non indennizzabile è pari a € 100,00.

ART. 11 - LIQUIDAZIONE

La Riserva provvede alla liquidazione dei danni, nei limiti delle risorse a disposizione nell'ambito del Bilancio annuale.

La liquidazione sarà effettuata entro il primo semestre dell'anno successivo a quello in cui il danno si è manifestato.

ART. 12 - CONTROVERSIE

In caso di mancato accordo sulla stima del danno, il danneggiato potrà far effettuare, a proprie spese, una perizia da parte di un professionista abilitato. La controversia sarà poi sottoposta alla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente per territorio.